



del 21 ottobre 2018

Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e Forze di Polizia

Ci viene chiesto se stiamo attivando iniziative finalizzate "a consentire al personale in servizio, una volta che verrà collocato in quiescenza" di beneficiare degli stessi vantaggi pensionistici già riconosciuti a favore di militari in Congedo, e non ancora in via definitiva atteso che per il momento si tratta solo di talune sentenze della Corte dei Conti a livello regionale, che hanno chiesto il ricalcolo della pensione in misura più favorevole rispetto a quanto attribuito dall'INPS.

Pervengono, sempre in tal senso, anche richieste di chiarimenti in ordine alla necessità di far sottoscrivere ai colleghi in servizio lettere interruttive di termini prescrizionali, allo scopo di evitare penalizzazioni future in campo pensionistico.

Dell'argomento ci siamo già occupati sul Flash nr. 11 del 18 marzo 2017.

Successivamente, sul nr. 39 del 15 settembre 2018, abbiamo commentato la Sentenza n. 2/2018, del 4 gennaio 2018, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna della Corte Dei Conti. Sono poi sopraggiunte ulteriori sentenze, la maggior parte delle quali favorevoli ai ricorrenti, sempre tutti già pensionati ed ex militari.

La questione controversa riguarda la corretta interpretazione dell'articolo 54 comma 1 del DPR 1092/1973 il quale prevede, che al personale militare che cessa tra il 15° e il 20° annosi applichi la percentuale massima del 44% (= 20 anni). Ricordiamo che il personale proveniente dal Disciolto corpo di PS, con il vecchio sistema retributivo, maturava il massimo della pensione, costituito dall'80% della base pensionabile, secondo le seguenti modalità:

fino al 15° anno matura il 35% (2.333×15), per arrivare al 20° anno al 44% ($1,80 \times 5$). Dopo il 20° anno di servizio si applica l'aliquota del 3,60% (ai sensi della legge 3 novembre 1963, n.1543 esteso al suddetto personale dal disposto articolo 7 comma 1 della legge 569/1982) fino a tutto il 31/12/1997. Dal 01.01.1998 al 31/12/2011 si applica l'aliquota del 2% (ai sensi art. 17 della legge 727/1994 in relazione all'articolo 8 del D.Lvo 165/1997). Dal 01.01.2012, per le anzianità maturate dopo tale data si applica il CONTRIBUTIVO pro-rata ai sensi articolo 24 comma 2 della legge 214/2011 (legge Fornero).

Per applicare al personale della Polizia di Stato, tale norma militare, il legislatore è dovuto intervenire con il disposto dell'articolo 7, comma 1 della legge 569/1982, il quale ha esteso, al personale proveniente dal disciolto corpo di Pubblica Sicurezza, l'applicazione dell'aliquota del 3,60%, dopo il 20° anno di servizio, in relazione alla legge 3 novembre 1963, n.1543, rispetto a quella prevista dall'articolo 44 del citato DPR, che si riferisce ai dipendenti civili dello Stato.

Il citato articolo 44, infatti, stabilisce che gli impiegati civili, destinatari dal sistema di calcolo RETRIBUTIVO, maturino il 35% della base pensionabile al compimento del 15° anno di anzianità contributiva, ai quali si somma un rendimento pari all'1,8 per cento per ogni anno fino al 31/12/2011, e dal 01.01.2012 per le anzianità, maturate dopo tale data si applica il CONTRIBUTIVO pro-rata ai sensi articolo 24 comma 2 della legge 214/2011 (legge Fornero).

Secondo la tesi riportata dai ricorrenti, con l'entrata in vigore della legge 03.08.1995 nr. 335 (legge DINI), che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996, nei confronti di coloro che non possono far valere 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995, tutti gli arruolati militari negli anni 81 - 82 - 83 destinatari del sistema MISTO, cioè quei soggetti che possono far valere in tale data, tra 15 anni e i 20 anni di contribuzione, comprese le maggiorazioni del servizio, (articolo 5 del D.lvo 165/1997), richiedono, per la parte RETRIBUTIVA del calcolo della pensione, l'applicazione dell'articolo 54 comma 1 del DPR 1092/1973, per cui il legislatore ha previsto, come agevolazione, che il personale militare che cessava tra i 15 e i 20 anni aveva come riferimento la percentuale massima del 44% (= 20 anni).

L'Inps, invece, riferiva che le aliquote pensionistiche sono delle percentuali stabilite dalla legge cui rapportare le retribuzioni al fine di determinare un importo di pensione. Il legislatore ha previsto che per ogni anno di servizio si computa una percentuale del 2,33%, fino ad arrivare al 35% al 15° anno. Dal 15° al 20° opera, invece, una percentuale del 1,8%. Fino ad arrivare al 44% del 20° anno.

Pertanto, secondo l'INPS, tutto il personale anche militare destinatario del sistema di calcolo MISTO, dal 01.01.1996 non troveranno più applicazioni le aliquote pensionistiche, dato che le anzianità contributive maturate dopo tale data sono soggette al sistema di calcolo CONTRIBUTIVO. Quindi in caso di cessazione dal servizio con una anzianità contributiva di anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, la corretta aliquota di rendimento è del 35,60%, aliquota di rendimento da applicare alla parte di pensione calcolata con il sistema RETRIBUTIVO.

Diverse Sezioni Regionali della Corte di Conti, tuttavia, a seguito dei ricorsi presentati, hanno sentenziato in vari casi confermando la possibilità di attribuire al personale militare, anche se non sia cessato dal servizio entro il 20° anno contributivo, nella parte di pensione calcolata con il sistema Retributivo entro il 31/12/1995, la richiesta aliquota del 44% della base pensionabile. Le stesse sentenze sottolineano che tale possibilità riguarda solo i militari, in ogni caso, è stato rappresentato che la normativa richiamata (art. 54, lo comma del T.U. 1092/1973) non si applica al personale della Polizia di Stato, in quanto norma militare per la quale non è stata espressamente prevista l'estensione con norma ad hoc., come avvenne come sopra richiamato, con il disposto dell'articolo 7, comma 1 della legge 569/1982, la quale estendeva al personale proveniente dal disciolto corpo di Pubblica Sicurezza l'aliquota del 3,60% dopo il 20 anno di servizio, cioè l'applicazione della legge 3 novembre 1963, n.1543. Ciò ha conseguenze sensibili sulla definizione della misura del trattamento di pensione riferito alle anzianità contributive maturate sino al 1995, da computarsi con il sistema di calcolo retributivo:

1. Quota A (ultimo stipendio x aliquota di rendimento corrispondenti alle anzianità maturate fino al 31/12/1992);
2. Quota B (retribuzione media calcolata dal 01.01.1993 fino alla data di cessazione x l'aliquota di rendimento corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 01.01.1993 fino al 31/12/1995).

Pertanto, nel caso sopradescritto, il militare che vanta per la quota Retributiva al 31/12/1995, 15 anni 4 mesi, ove l'INPS ha attribuito l'aliquota di rendimento corrispondente al 35,60% (per la quota A il 27,42% mentre per la quota B la differenza dell'aliquota totale meno l'aliquota applicata al 31/12/1992 (35,60% - 27,42%) = 8,80%).

La controversia sta nel fatto che il Militare invoca l'applicazione dell'articolo 54 comma 1 del DPR 1092/1973, nel senso che, vantando un'anzianità contributiva al 31/12/1995 di 15 anni e 4 mesi, richiede l'applicazione, per tali anzianità contributive, del 44% (per la quota A il 27,42% mentre per la quota B la differenza dell'aliquota totale meno l'aliquota applicata al 31/12/1992 (44,00% - 27,42%) = 16,58%). Con una aliquota di rendimento del 16,58%, da applicare nel calcolo della seconda quota di pensione RETRIBUTIVA (cd. Quota B), anziché dell'aliquota dell'08,80% applicata dall'INPS con una differenza del 07,78 %.

È bene precisare che il problema interessa solo i soggetti in regime misto, cioè coloro che avevano al 31.12.1995 una anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 18 anni, ovvero coloro che pur avendo una anzianità contributiva superiore ai 18 anni alla stessa data, e pertanto avevano conservato il sistema retributivo sino al 2011, a far data dall'1.1.2012, per effetto della legge Fornero, sono stati collocati, pro quota, nel sistema contributivo.

Sulla questione il SIULP, al fine di fare chiarezza sulla vicenda, ha immediatamente coinvolto l'INPS chiedendo lumi e ragioni sulla corretta applicazione della norma. L'Istituto ha risposto che la sua posizione resta esattamente quella che era prima e cioè che il 44 per cento è attribuibile prima dei 20 anni solo a chi è cessato dal servizio dal 15° al 20° anno con esclusione di coloro che hanno proseguito nel servizio e sono andati in pensione successivamente per limiti di età o per anzianità.

A questo punto, considerata la Giurisprudenza delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti, il SIULP ha interessato il Presidente dell'alto consesso contabile con una nota in cui sostanzialmente gli si chiede, alla luce delle sentenze delle Sezioni regionali, di promuovere ogni iniziativa per addivenire alla formazione di un indirizzo univoco sull'applicazione corretta delle norme richiamate e dei beneficiari, considerata la platea degli interessati attuali e futuri.

In attesa del riscontro da parte del Presidente della Corte dei Conti, al fine di dirimere gli eventuali dubbi che possono nascere, vogliamo sottolineare che l'attivazione di specifici giudizi contro l'INPS, davanti alla Corte dei Conti che è giurisdizionalmente l'unico organo competente per il contenzioso pensionistico, non è sottoposta a termini prescrizionali o perentivi. Per tale ragione è assolutamente inutile sottoscrivere ed inviare istanze interruttive di termini che non hanno alcuna ragion d'essere in subiecta materia.

Si fa riserva di comunicare gli sviluppi sulla vicenda.

Polizia Ferroviaria – gravi problematiche relative alla contabilizzazione delle indennità elaborate con il sistema “COMETA”. Richiesta di urgenti chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 16 ottobre all'Ufficio Relazioni Sindacali

Vengono segnalate difficoltà di gestione delle indennità tipiche della specialità della Polizia Ferroviaria, derivanti dalla elaborazione dei dati con il sistema denominato “COMETA”.

L'attuale modalità di funzionamento del citato programma sembrerebbe dare origine ad inesattezze del computo delle indennità dovute ai colleghi e in taluni casi, la mancata retribuzione.

Il problema sembrerebbe derivare dal fatto che la procedura adottata dal Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato, non consente l'accesso ai dati di P.S.- Personale che permetterebbe, invece, di apportare in tempo reale, rettifiche alle imprecisioni o ad eventuali dati erroneamente comunicati.

Secondo l'attuale procedura, in effetti, nei primi giorni di ogni mese, il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato trasmette i dati pertinenti le indennità maturate dagli operatori della Polizia Ferroviaria al sistema COMETA, il quale, a sua volta, si occupa della successiva elaborazione. A partire da quel momento, nulla può essere modificato o corretto, fatte salve le successive integrazioni manuali.

Tale circostanza sta determinando crescenti lamentele e un clima di giustificato malessere tra il personale, facendo perfino registrare infervorate discussioni, tutt'altro che isolate.

Tanto premesso, si chiedono specifiche delucidazioni in merito alla caotica gestione della questione sollevata, considerato anche che l'attuale procedura sta delineando un esagerato differimento del pagamento delle indennità spettanti ai colleghi della Polizia Ferroviaria.

In attesa di un urgente e cortese cenno di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.

Concorso 1400 vice ispettori - rientrano i colleghi perdenti sede

Come già anticipato, entro la fine del prossimo mese di gennaio, anche i colleghi vice Ispettori perdenti sede rientreranno nelle loro provincie. Si conclude così la vicenda legata all'ultima procedura concorsuale interna per l'accesso al ruolo degli Ispettori.

Ricordiamo che ci sono stati 1.400 vincitori e 474 idonei non vincitori.

Successivamente, grazie all'incessante e costante opera fatta dal SIULP anche in considerazione della grave carenza d'organico degli ispettori, il numero degli ammessi al corso di formazione è stato elevato a complessivi 1874, ricomprendendo anche tutti gli idonei.

Dopo l'avvio dei 1.874 dipendenti al corso di formazione nei vari istituti di istruzione, sono state conferite le sedi di assegnazione, in conformità a quanto espressamente stabilito dall'articolo 11 del bando di concorso, secondo la relativa graduatoria dalla prima posizione fino alla 1874[^].

Tale modalità di assegnazione ha comportato che 169 dipendenti, hanno perso la sede e sono stati assegnati o in una delle 10 provincie dagli stessi richieste, oppure in una provincia diversa da quella di provenienza.

Entro l'inizio del prossimo anno i perdenti sede verranno progressivamente riavvicinati. In tal senso è l'impegno preso dall'Amministrazione che, nel frattempo, ha già fornito disponibilità a valutare positivamente le istanze di trasferimento per il rientro in sede. Si tratterà di un processo graduale con priorità per quelle situazioni normativamente protette (legge n. 104 del 1992 e gravi motivi, eccetera).

Unità Operative di Primo Intervento (UOPI) presso i Reparti Prevenzione Crimine. Richiesta chiarimenti

Riportiamo di seguito il testo di una nota inviata al Dipartimento al fine di avere chiarimenti in merito alle problematiche evidenziate.

Nei mesi scorsi, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, per il tramite dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, ha comunicato la definizione dell'assetto organizzativo delle Unità Operative di Primo Intervento della Polizia di Stato, disponendone l'inquadramento nell'ambito dei Reparti Prevenzione Crimine.

E' stato reso altresì noto che il rinnovato assetto organizzativo attribuisce ai Reparti Prevenzione Crimine le competenze gestionali del personale, delle attrezzature e dei mezzi, sia che insistano nella stessa sede, sia nelle sedi distaccate.

Ciò che non è stato sin ora chiarito, invece, è la parte attinente le risorse necessarie per far fronte alle attività operative e all'indennizzo dei poliziotti.

Non si comprende, ad esempio, a quali fondi si dovrebbe attingere per remunerare lo straordinario in eccedenza all'orario di lavoro, sia dei colleghi in servizio ai Reparti Prevenzione Crimine, sia alle Unità Operative di Primo Intervento. A ciò si aggiunga il non perspicuo percorso amministrativo compiuto per determinare le dotazioni delle reperibilità e dei cambi turno, che in ogni caso non sono stati oggetto di trattativa con le OO. SS. il che non pare rispettare i protocolli contrattuali.

In concreto accade che mentre in precedenza le U.O.P.I. erano gestite dagli Uffici Amministrativi Contabili, e facevano riferimento alle risorse disponibili presso le corrispondenti Questure, oggi parrebbe di capire che per le menzionate indennità si dovrà attingere ai già esigui fondi dei Reparti Prevenzione Crimine, la cui inadeguatezza è stata più volte oggetto di puntuale denuncia del SIULP.

Questa precaria condizione, che già avevamo avuto modo di segnalare con riferimento al R.P.C. di Abbasanta, e che oggi potrebbe tranquillamente essere replicata per ciascuno dei Reparti sul territorio nazionale, comporta la contabilizzazione di un numero irrisorio di ore di straordinario, comunque ampiamente inferiore a quelle effettivamente prestate, che per giunta vengono liquidate con ritardi inaccettabili. Oggi si riscontra un arretrato di svariati mesi per il pagamento dello straordinario emergente, ma anche per le indennità corrispondenti alle missioni effettuate e non ancora retribuite.

La situazione, che sarà oggetto di una attenta ricognizione da parte del SIULP sotto l'aspetto contrattuale, induce a chiedere urgenti chiarimenti riguardanti la dotazione delle risorse assegnate e quelle da assegnare ai predetti reparti e sollecitare, allo stesso tempo, il pagamento di tutte le spettanze arretrate.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, con l'occasione si inviano cordiali saluti.

Liquidazione compensi delle ore rese in eccedenza ai limiti nell'anno 2017 con il cedolino di novembre 2018

Riportiamo la nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali nr. 555/RS/01/21/3867, datata 17 ottobre 2017, in risposta alla nostra lettera inviata lo scorso 21 settembre al Ministro Salvini e che trovate pubblicata nel Flash nr. 40 del 22 settembre 2018.

Con riferimento a quanto segnalato con nota del 21 settembre 2018, si informa che la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, con il cedolino di novembre 2018, a tutto il personale della Polizia di Stato saranno erogati, oltre ai

compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rese nel mese di settembre 2018, anche quelli spettanti per le ore eccedenti i limiti mensili dei seguenti periodi:

- mesi da aprile ad agosto 2017;
- mesi da settembre a dicembre 2017, relativamente alle prestazioni effettuate per il controllo dei fenomeni migratori, attività finanziate con i fondi dedicati dell'Unione europea.

Anomalie cedolino di ottobre 2018

Riportiamo di seguito la nota dell'Ufficio Relazioni Sindacali nr. 555/RS/01/33/3885 del 17 ottobre 2018 riguardante alcune anomalie sul cedolino del corrente mese.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, a causa di problemi tecnici, sul cedolino stipendiale di ottobre 2018 sono state inserite delle erronee situazioni debitorie per n. 701 dipendenti appartenenti al ruolo dei Vice Sovrintendenti e dei Sovrintendenti.

Una volta accertata l'anomalia, ne è stata data immediata comunicazione agli Uffici Amministrativo-Contabili dei Reparti interessati e sono stati forniti gli elenchi nominativi dei dipendenti coinvolti dalla casistica.

Di concerto con il personale NoiPa si è, quindi, provveduto a risolvere la problematica. Pertanto per le 701 posizioni anomale si avrà la seguente situazione:

- sul cedolino ordinario del mese di ottobre il personale troverà un debito erroneamente attribuito e, solamente per i Vice Sovrintendenti, una qualifica diversa da quella dovuta;
- sul cedolino derivante da una "emissione urgente", sempre nel mese di ottobre, sarà presente un credito relativo al recupero del debito;
- con il cedolino ordinario di novembre si provvederà alla correzione dell'inquadramento erroneamente esposto sullo stesso cedolino di ottobre 2018 e, per alcune posizioni, al recupero di un credito non spettante che tecnicamente è stato impossibile compensare direttamente sulla "emissione urgente" sopra richiamata.

Gli Uffici Amministrativo-Contabili dei Reparti interessati sono stati informati a notizia dei dipendenti su quanto avvenuto.

Legge 104: bonus inps 1000 euro, requisiti e chi può averlo

Care Premium è un programma indirizzato a dipendenti e pensionati pubblici. Il bonus prevede un assegno – che può arrivare fino a 1.000 euro a titolo di rimborso spese – per chi ha un familiare disabile o comunque non autosufficiente; può essere sia minorenni che maggiorenni. Inoltre, accedere al beneficio, dà diritto anche a diverse agevolazioni su servizi e aiuti. Tra questi, per esempio, l'assistenza domiciliare. Per ottenere il bonus bisogna partecipare all'annuale bando indetto dall'ente previdenziale. Sono 30mila i posti disponibili; una volta ottenuto, avrà una durata di 18 mesi.

Il beneficiario del bonus, oltre al richiedente, potrebbe essere il coniuge convivente; un genitore o un figlio; ma anche il figlio minore orfano del titolare o il suo tutore; un suocero o un fratello.

La cifra di mille euro viene concessa solo in caso di disabilità molto grave – secondo le condizioni necessarie per l'indennità di accompagnamento – e se in possesso di un Isee sociosanitario non superiore agli 8mila euro. Quindi, oltre all'assegno, verranno forniti dei servizi integrativi come: supporto psicologico, fisioterapia, logopedico; in caso di necessità, garantito anche il trasporto extra domiciliare presso centri riabilitativi o di aggregazione.

Per fare richiesta bisognerà aspettare l'annuale apertura del bando da parte dell'Inps; sarà necessario essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva unica per accertare l'Isee sociosanitario. La domanda è da presentare soltanto in via telematica attraverso il portale online dell'Inps; la sezione da monitorare quella relativa a Concorsi e Gare e, al suo interno, quella relativa a Welfare e mutualità. Una volta scaduto il bando, l'ente previdenziale pubblicherà le graduatorie degli aventi diritto; 30mila il numero massimo di richieste che potranno essere accolte.

Circolare mobilità del personale del ruolo Assistenti e Agenti dicembre 2018

Riportiamo il testo della circolare emanata lo scorso 16 ottobre dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane

Il prossimo 3 dicembre, come noto, avrà termine la fase residenziale del 201° corso di formazione per Allievi Agenti; con la loro assegnazione è stata programmata una movimentazione di personale del ruolo Assistenti ed agenti.

Il personale interessato potrà avanzare istanza di trasferimento, esclusivamente mediante l'apposita modulistica online disponibile nel portale mobilità <https://trasferimentonline.cen.poliziadistato.it>, entro e non oltre il 24 ottobre p.v.

Al fine di vagliare le aspirazioni di trasferimento di tutti i dipendenti interessati, nell'ambito di questa movimentazione, sarà valutato anche il personale che, nelle more dell'iter procedurale, maturerà il requisito dell'anzianità di sede richiesta per il trasferimento. In particolare si fa riferimento al 196° corso - assegnato il 2 novembre 2016 - ed al personale trasferito con la movimentazione di novembre 2016.

Gli Uffici del personale di ciascuna articolazione della Polizia di Stato dovranno esprimere il parere di competenza entro il successivo 31 ottobre p.v., in via esclusiva mediante il portale mobilità.

Al fine di consentire al personale interessato una valutazione più approfondita delle richieste di trasferimento avanzate si rappresenta che dal 25 ottobre al 4 novembre il portale consentirà esclusivamente la revoca dell'istanza di trasferimento, senza possibilità di integrazione o modifica della stessa.

Eventuali istanze di trasferimento inserite nel portale in data successiva al 4 novembre verranno valutate nell'ambito della successiva movimentazione.

Si rende, altresì, noto che, atteso il ristretto lasso di tempo intercorrente tra l'apertura delle procedure del portale mobilità e la programmata movimentazione, si procederà con la valutazione delle istanze di trasferimento, già acquisite agli atti, prodotte, in ambito provinciale, ai sensi dell'art. 44 del d.p.r. nr. 782/ 1985.

Si ribadisce che le eventuali istanze di trasferimento e/o revoca pervenute in formato cartaceo non potranno essere prese in considerazione, attesa l'esclusività del portale quale strumento per la gestione della mobilità ordinaria del personale. gli uffici del personale sono tenuti, pertanto, a volersi attenere alla scrupolosa osservanza di quanto in premessa.

Il personale interessato può prendere visione della posizione in graduatoria e dell'anzianità di sede, di reparto e di nomina in ruolo che hanno contribuito a determinarla. Qualora si riscontrassero discrasie potrà essere contattato questo ufficio mediante e-mail dcru.ssaa.segreteria@interno.it al fine di semplificare l'attività amministrativa ed in base all'esperienza maturata e alle indicazioni pervenute dagli uffici e dal personale interessato, il portale è stato implementato con i seguenti interventi:

- nel menù della home page è stata predisposta la funzione "approva" che consente alla Questura della provincia di destinazione del dipendente in mobilità di inoltrare il parere richiesto, soltanto, in via telematica.*

Si richiama l'attenzione sulla tempestività dei pareri.

Per quanto non è riportato nella presente si rimanda al contenuto della circolare prot. 333-dil21.m.4/20 17 datata 15 gennaio 2018 e al manuale operativo disponibile nel portale.

Il contenuto della presente, dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza di tutto il personale del ruolo in questione anche se assente a qualsiasi titolo.

Pensioni, la Corte di Strasburgo boccia la class action

E' stato respinto dalla Corte Europea di Giustizia di Strasburgo, il ricorso presentato da circa diecimila pensionati che avevano impugnato il decreto Poletti (n. 65/2015) ritenendo il provvedimento (nato per rimediare alla bocciatura da parte della Corte Costituzionale delle previsioni del decreto 'Salva-Italia' del 2011), a loro pregiudizievole per aver «prodotto un'ingerenza immediata sulle loro pensioni per il 2012 e 2013 e permanente per effetto del blocco sulle rivalutazioni successive».

Secondo i Giudici Europei, «La riforma del meccanismo di perequazione per gli anni 2012-2013 non viola i diritti dei pensionati italiani».

Con queste parole la Corte Europea ha detto "no" alla class action proposta da 10.059 pensionati contro il decreto Poletti sulla perequazione delle pensioni dal 2012.

Si tratterebbe, per i giudici europei, di un ricorso "irricevibile" poiché le misure prese dal governo e dal legislatore non violano i diritti dei pensionati. Al contrario la riforma del meccanismo della perequazione delle pensioni è stata introdotta per proteggere l'interesse generale, dunque il livello minimo di prestazioni sociali, per garantire la tenuta del sistema sociale per le generazioni future, in un momento storico in cui la situazione economica italiana era critica.

La Corte di Strasburgo, nel respingere il ricorso, ha altresì affermato che «gli effetti della riforma del meccanismo di perequazione sulle pensioni dei ricorrenti non sono a un livello tale da esporli a delle difficoltà di sussistenza incompatibili con quanto prescritto dalla convenzione europea dei diritti umani».

Per il Codacons, che ha promosso la class action, la sentenza della Cedu "è una decisione che calpesta i diritti di milioni di pensionati italiani" e affermare che "lo stop alle rivalutazioni delle pensioni non espone i pensionati a difficoltà economiche, è assolutamente fuorviante e non centra la questione" poiché "Non si tratta di un problema squisitamente economico ma di una questione di principio: il decreto Poletti ha ingiustamente danneggiato una specifica categoria di utenti, i pensionati, i quali hanno subito un trattamento diverso rispetto ad altri cittadini, in violazione delle norme comunitarie".

La battaglia in favore dei pensionati, secondo la Codacons, "non è però ancora conclusa: dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo pende infatti un altro ricorso del Codacons contro la riforma del meccanismo di perequazione delle pensioni". "Non ci arrendiamo - conclude - e faremo di tutto per dimostrare alla Corte che il decreto è sbagliato, illegittimo e ingiustamente discriminatorio per i pensionati italiani".

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 44/2018 del 21 Ottobre 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati